

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 19

Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari.

(BURC n. 68 del 4 aprile 2025)

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 1 della [l.r. 1/2005](#))

1. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 1 della [legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1](#) (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono inseriti i seguenti:
 - "6-quater. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.
 - 6-quinques. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.
 - 6-sexies. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-quinques, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della [legge regionale 31 maggio 2019, n. 13](#) (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al [d.l. n. 174/2012](#)).
 - 6-septies. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-sexies, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.
 - 6-octies. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della [l. r. 13/2019](#)."

Art. 2

(Riduzione delle spese dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento) della [legge regionale 15 marzo 2002, n. 13](#) (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 2 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4-bis";
 - c) al comma 6 le parole: "l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di cui all'articolo 4-bis".
2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati al finanziamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di borse di studio per meritevoli e bisognosi.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione di questa legge non comporta nuovi o maggiori costi per il bilancio regionale.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.